

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n. 554.

**Modifiche alla deliberazione Giunta regionale 7 aprile 2009 n. 238. Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, art. 13. Fondo di solidarietà per i mutui ed estensione dell'operatività del fondo di garanzia ex art. 75 legge regionale 28 aprile 2006, n. 4.**

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche della Casa di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico - Finanziaria e Partecipazione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Lr 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 06 settembre 2002 n.1 e le successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Lr 24 dicembre 2008, n. 31 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (art. 11, Lr 20 novembre 2001, n. 25)" ed in particolare l'art. 13 con il quale è stato istituito nel bilancio regionale 2009 il Cap. C22542 dal titolo "Fondo di solidarietà per i mutui" con uno stanziamento, per ciascuna annualità del triennio 2009 - 2011 pari a 10 milioni di euro;

**VISTO** l'art.75 della Lr 28 aprile 2006 n. 4 istitutivo del "Fondo speciale di garanzia per la casa", affidato alla gestione di Unionfidi Lazio S.p.A.;

### **PREMESSO:**

**CHE** il citato art. 13 Lr 31/2008 dispone che la gestione del "Fondo di solidarietà per i mutui" sia affidata a Sviluppo Lazio S.p.A. o sue collegate;

**CHE**, con D.G.R.L. 07 aprile 2009 n. 238, la Giunta Regionale ha demandato la gestione del suddetto Fondo a Sviluppo Lazio S.p.A.;

**CHE**, con la medesima Deliberazione, sono stati definiti i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità per l'accesso alle misure previste, contenuti nello schema denominato "BANDO A SOSTEGNO DEI TITOLARI DI MUTUI FONDIARI E IPOTECARI IN DIFFICOLTA' PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO PER L'ACQUISTO, IL RECUPERO O L'AUTO RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE";

**VISTO** che Sviluppo Lazio S.p.A. con nota del 30 marzo 2009 ha proposto all'Assessorato Politiche della Casa di affidare la gestione del Fondo regionale di garanzia ad Unionfidi Lazio S.p.A.;

**CONSIDERATE** le diverse situazioni che concretamente si presentano, con particolare riferimento alle condizioni soggettive reddituali dei titolari di mutui fondiari e ipotecari;

**VISTO** l'Accordo Quadro sottoscritto in data 25 marzo 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 12 del decreto legge n. 185/08;

**VISTA** l'adesione al suddetto Accordo Quadro da parte del sistema bancario attraverso la definizione di specifici prodotti tesi a favorire le famiglie che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria;

**RITENUTO** quindi opportuno ridefinire i requisiti oggettivi e soggettivi e le modalità di accesso alle diverse misure di intervento del Fondo, modificando il “Bando” approvato con D.G.R.L. 07 aprile 2009 n. 238;

**SENTITA** la competente Commissione Consiliare nella seduta del 07/07/2009;

**ATTESO** che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- Di approvare le modifiche ai parametri per l'ammissibilità all'intervento del fondo di solidarietà per i mutui ex art 13 Lr n. 31/2008 in favore delle famiglie con redditi fino a 25 mila euro che abbiano contratto un mutuo per l'acquisto, la costruzione, il recupero o auto recupero dell'abitazione principale, contenuti nel documento denominato “Schema BANDO A SOSTEGNO DEI TITOLARI DI MUTUI FONDIARI E IPOTECARI IN DIFFICOLTA' PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO PER L'ACQUISTO, IL RECUPERO O L'AUTO RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE” allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

- Di stabilire, nel caso di interventi di auto recupero di immobili pubblici, con mutuo intestato alla cooperativa degli assegnatari degli appartamenti, che le agevolazioni sono rivolte alla cooperativa stessa, nel caso che almeno il 70% dei soci assegnatari dell'appartamento presentino un reddito fino a 25 mila euro;

- Di assegnare la gestione del Fondo di solidarietà per i mutui alla società regionale di garanzia fidi Unionfidi Lazio S.p.A. che promuoverà ogni utile iniziativa, nei confronti del sistema bancario, assicurativo e finanziario, intesa a favorire:

- la sospensione dell'ammortamento per un periodo non superiore a diciotto mesi;

- le procedure di rinegoziazione e riscadenzamento tra mutuatari e intermediari finanziari.

Alla spesa derivante dall'attuazione del Fondo di solidarietà si farà fronte, con lo stanziamento del capitolo di bilancio regionale C22542, E.F. 2009;

- Di estendere l'operatività del “Fondo speciale di garanzia per la casa” istituito ai sensi dell'art. 75 della Lr 28 aprile 2006 n. 4 ed affidato alla gestione di Unionfidi Lazio S.p.A. con convenzione sottoscritta in data 12 agosto 2008, prevedendo modalità di presentazione delle domande per l'acquisto della prima abitazione anche a sportello, direttamente presso la società regionale Unionfidi Lazio, senza il ricorso a graduatorie regionali e fino ad impegno totale delle risorse del fondo.

Le caratteristiche tecniche degli interventi saranno disciplinate in un atto integrativo alla convenzione sottoscritta tra Regione Lazio ed Unionfidi Lazio S.p.A.

Il Direttore Regionale competente provvederà con successivi atti all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

**REGIONE LAZIO  
FONDO DI GARANZIA**

**INTERVENTO A SOSTEGNO DEI TITOLARI DI MUTUI FONDIARI E IPOTECARI IN  
DIFFICOLTA' NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO PER L'ACQUISTO, IL  
RECUPERO O L'AUTORECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

**1. OBIETTIVI E TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE**

L'articolo 13 della Lr 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (art. 11, Lr 20 novembre 2001, n. 25)", prevede l'istituzione di un fondo di garanzia presso Unionfidi Lazio S.p.A. finalizzato ad operare nell'interesse dei soggetti previsti dal presente regolamento, attraverso la concessione di garanzie a prima richiesta al sistema bancario, a fronte dei mutui erogati da banche, nel caso di:

1. sospensione dell'ammortamento per un periodo non superiore a diciotto mesi;
2. operazioni di riscadenzamento o rinegoziazione tra mutuatari e intermediari finanziari,

Obiettivo dell'intervento è di fornire ai titolari di mutui fondiari e ipotecari in situazione di transitoria difficoltà nell'adempimento dei propri impegni finanziari, dovuta al verificarsi di eventi negativi di natura straordinaria, un sostegno compatibile con il rispetto del buon funzionamento del mercato ai sensi della normativa Comunitaria vigente.

Per un più efficace raggiungimento dell'obiettivo si farà riferimento ad una Convenzione che Unionfidi Lazio S.p.A. stipulerà con le banche o alla modifica di quelle in essere della stessa.

**2. REQUISITO REDDITUALE GENERALE**

L'intervento è rivolto alle Famiglie con un reddito lordo annuo totale pari o inferiore a euro 25.000,00 (cumulativo per gli intestatari del mutuo) che si possono trovare in difficoltà nel pagamento della rata a seguito del verificarsi di taluni eventi riguardanti uno degli intestatari del mutuo

**3. REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE  
ALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO**

Per poter usufruire delle garanzie di cui al punto 1, i richiedenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti di tipo soggettivo.

**3.1) REQUISITI SOGGETTIVI**

**3.1.1) Perdita del lavoro**

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai titolari dei mutui che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento

probatorio in caso di auto recupero o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del richiedente, sono caratterizzati da difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro di almeno un intestatario del mutuo.

Per perdita del lavoro, si intendono i casi di:

- licenziamento;
- dimissioni per giusta causa, quali mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing;
- lavoratori posti in lista di mobilità o soggetti a trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di dichiarazione di fallimento, di chiusura o di dichiarazione di crisi aziendale delle imprese;

La perdita del lavoro deve essere anteriore alla data della richiesta delle tutele del Fondo di Garanzia e deve persistere al momento di presentazione della stessa.

### ***3.1.2) Decesso***

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai nuclei familiari che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di auto recupero o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente, sono caratterizzati da difficoltà economiche dovute a morte di almeno un intestatario del mutuo. L'evento deve essere avvenuto successivamente al 01 ottobre 2008.

### ***3.1.3) Lavoratori atipici:***

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse anche nei confronti dei lavoratori intestatari o cointestatari di mutui, residenti nel territorio regionale, senza alcun limite d'età, che alla data della richiesta delle tutele del suddetto fondo hanno perso il posto di lavoro o hanno subito il mancato rinnovo del contratto, relativamente a tutte le tipologie di lavoratori atipici (stagionali, tempo determinato, CO.CO.PRO, interinali, contratti di formazione lavoro e apprendistato), posto in essere attraverso qualsiasi forma di tipologia contrattuale.

La perdita del lavoro o il mancato rinnovo del contratto deve essere anteriore alla data di richiesta delle tutele del Fondo e deve persistere al momento di presentazione della stessa.

### ***3.1.4) Separazioni legali e divorzi***

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai nuclei familiari con figli a carico che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio in caso di auto recupero o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare del richiedente, sono stati caratterizzati da una sentenza di divorzio o da separazione giudiziale ovvero da un verbale di separazione

consensuale omologato dal Tribunale ovvero da una dichiarazione sottoscritta dell'avvocato di parte con sunto delle condizioni deliberate.

**3.1.5) *Interventi di auto recupero per i quali si registra una difficoltà economica da parte di alcuni soci***

Rientrano in questa categoria le cooperative di auto recupero di immobili pubblici, che avendo contratto un mutuo collettivo per l'intervento di recupero a fine abitativo dell'immobile, abbiano accumulato ritardi nei pagamenti delle rate e si trovino in ogni caso in gravi difficoltà economica a causa del mancato regolare pagamento di alcuni assegnatari. Il ritardo nei pagamenti anche di un solo socio comporta infatti il mancato regolare pagamento della rata complessiva con multe ed interessi che gravano su tutti i soci. In questo caso la sospensione del pagamento è finalizzata al recupero di tutte le rate arretrate e alla costituzione di un fondo di solidarietà tra i soci, per fronteggiare ritardi e mancati pagamenti.

**3.1.6) *residenza e cittadinanza:***

1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure condizione di stranieri in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;
2. residenza anagrafica nella Regione Lazio e nello stesso alloggio per il quale si sta rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta.

**4. REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'**

I requisiti oggettivi di ammissibilità sono riferiti alle due sottocategorie dell'alloggio e del finanziamento. I richiedenti, pertanto, devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti di tipo oggettivo.

**4.1) REQUISITI DELL'ALLOGGIO**

**4.1.1) *Prima casa***

1. Le linee di intervento operano esclusivamente per beni immobili identificati quali prima casa.
2. Per prima casa si intende l'abitazione che usufruisce delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia. Tali agevolazioni sono risultanti dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà ovvero da altro documento probatorio. in caso di autocostruzione o di intervento di recupero edilizio.

**4.1.2) *Altri requisiti dell'alloggio:***

- a) essere stato acquistato nel periodo che va dal 01 gennaio 2002 al 28 dicembre 2008 (giorno di entrata in vigore della Lr n. 31/2008).
- b) non essere di lusso ai sensi del D.M. 02 agosto 1969 n. 1072 così risultando anche dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà, ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione;
- c) non essere accatastato in una delle seguenti categorie catastali: A/1, A/8 e A/9;

- d) avere un valore (di acquisto, di recupero edilizio, di auto recupero o di costruzione) non superiore a 300 mila euro e non inferiore ad 50 mila euro, facendo fede:
- quanto riportato nell'atto notarile di acquisizione della proprietà per gli acquisti;
  - quanto riportato sui contratti di finanziamento per gli alloggi costruiti anche in edilizia agevolata, recuperati o in auto recupero.

*1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune risultante dallo Stato di famiglia*

#### **4.2) REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA:**

- a. Il mutuo deve essere intestato totalmente a uno o più componenti il nucleo familiare;
- b. deve essere stato stipulato entro il 28 dicembre 2008 (in caso di autorecupero o di intervento di recupero edilizio i termini suddetti derivano da altro documento probatorio). In caso di mutuo derivante da accollo di mutuo originario già gravante sull'alloggio, in capo al precedente titolare dell'immobile, viene considerata come data di stipula la data dell'atto notarile di accollo e per l'importo frazionato, in caso il titolare precedente sia impresa o cooperativa, ovvero per il capitale residuo, in caso si tratti di un privato;
- c. deve essere stato acceso esclusivamente per l'alloggio oggetto del contributo;
- d. sull'alloggio possono gravare più mutui e finanziamenti fermo restando che l'importo complessivo degli stessi non può superare 200 mila euro o essere inferiore a 50 mila euro.
- e. esclusivamente per gli alloggi oggetto di auto recupero di immobili pubblici i punti a), b) e d) non si applicano ed il limite massimo per ogni singolo appartamento oggetto dell'auto recupero è fissato in 100 mila euro e non può essere inferiore a 15 mila euro.

#### **5. INIZIATIVE AMMISSIBILI**

Sono considerate ammissibili alla concessione delle garanzie ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Lr 27 dicembre 2008 n. 31, le operazioni effettuate dalle Banche mutuanti aderenti alla Convenzione sottoscritta da Unionfidi Lazio S.p.A. di cui al punto 1 relative:

- 1) alla sospensione dell'ammortamento per un periodo non superiore a diciotto mesi;
- 2) alle procedure di rinegoziazione o riscadenzamento della durata tra mutuatari e intermediari finanziari

Per quanto previsto al punto 1) Unionfidi Lazio S.p.A. rilascerà alla Banca mutuante, per ciascuna delle richieste ammesse una lettera di garanzia escutibile a prima richiesta della durata massima di anni 7 di importo in linea capitale non superiore alla somma inizialmente prevista delle rate di

mutuo oggetto di sospensione di pagamento e comunque non superiore ad euro 27.000,00 complessivi Nel caso di interventi di auto recupero di immobili il limite è ridotto a 5.000 euro per singolo appartamento dell'intervento ed in ogni caso l'importo complessivo per ogni cooperativa non può superare i 72 mila euro.

La garanzia può essere concessa solo ai richiedenti in regolare ammortamento (o concordando con la banca un numero massimo di rate non pagate).

Per quanto previsto al punto 2) gli interventi saranno rivolti a favorire quei soggetti che, avendo contratto un mutuo, abbiano intenzione di procedere al riscadenzamento o alla rinegoziazione dello stesso a seguito di intervenute esigenze del mutuatario.

Tali azioni, ancorché individuata tra le operazioni suggerite dalla convenzione ABI MEF del 19 giugno 2008 potranno prevedere l'intervento del fondo di garanzia in presenza di intervenute modificazioni reddituali da parte degli intestatari dei mutui che presentino i requisiti soggetti sopra individuati.

La garanzia sarà pari al 100% dell'ammontare dell'eventuale differenziale di importo di mutuo riscadenzato o rinegoziato rispetto agli usuali parametri di rapporto rata/reddito utilizzati dalla banca per la concessione del mutuo.

La garanzia potrà essere rilasciata nella misura massima del 25% dell'importo del capitale residuo da riscadenzare o rinegoziare ed in presenza di un rapporto rata / reddito non superiore al 70%.

La garanzia avrà durata pari ai tempi occorrenti al riallineamento del normale rapporto rata/reddito bancario rispetto al capitale residuo del mutuo.

Le operazioni di riscadenzamento o rinegoziazione potranno essere assistite dal fondo una sola volta, limitatamente al solo capitale residuo, senza possibilità di erogazione di nuova finanza, con la rinegoziazione solo da tasso variabile a tasso fisso.

## **6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Gli interessati debbono rivolgersi alla propria banca mutuataria compilando il fac-simile di cui al Modello 1 corredato della documentazione obbligatoria di cui al punto 7.

**Per gli interventi di cui al punto 1) (sospensione del pagamento)** I richiedenti possono presentare, per non più di 2 volte e per un periodo complessivo massimo di 18 mesi domanda di garanzia a valere sul presente fondo.

**Per gli interventi di cui al punto 2) (rinegoziazione e riscadenzamento)** I richiedenti possono presentare una unica domanda di garanzia a valere sul presente fondo.

La domanda deve essere indirizzata allo sportello della propria banca. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:

**“RICHIESTA GARANZIA A SOSTEGNO DEI TITOLARI DI MUTUO FONDIARIO E IPOTECARIO IN DIFFICOLTA’ CON IL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO PER L’ACQUISTO, IL RECUPERO O L’AUTORECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE”.**

Una copia della domanda dovrà essere presentata per conoscenza anche ad Unionfidi Lazio S.p.A. da parte del mutuatario.

La domanda deve essere prodotta in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - pena l’irricevibilità della domanda - sottoscritta dal richiedente o dai richiedenti, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Ai fini dell’ordine di presentazione delle domande farà fede la data di spedizione della raccomandata ad Unionfidi Lazio SpA. A tal fine le domande stesse dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata A.R. all’indirizzo Unionfidi Lazio SpA Viale Liegi 58 00198 Roma.

**7. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA (da inviare alla Banca)**

**Per tutte le tipologie di intervento:**

- a) modulo di richiesta di intervento del fondo di garanzia sottoscritto da tutti gli intestatari del mutuo
- b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi disponibile degli intestatari del mutuo;
- c) certificato di stato di famiglia in originale;

Perdita d’impiego:

- a. copia della lettera di licenziamento ovvero dimissioni per giusta causa ovvero lettera che ha posto in lista di mobilità o trattamento straordinario di integrazione salariale (limitatamente alla categoria 3.1.1 perdita del lavoro);
- b. copia della lettera di avviso di messa in CIG-CIGS cassa in deroga.

Lavoratori atipici:

- a. copia del contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di contratto a progetto ovvero di contratto stagionale;
- b. ultima busta paga percepita;
- c. copia della lettera di comunicazione di mancato rinnovo contrattuale

Divorzio o separazione:

- a. copia della sentenza di divorzio o della separazione giudiziale ovvero del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale ovvero da una dichiarazione sottoscritta dell'avvocato di parte con sunto delle condizioni deliberate.

Causa Decesso:

- a. copia del certificato di morte;
- b. Dichiarazione di successione.

## **8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

L'istruttoria delle domande sarà effettuata dalle singole banche convenzionate per ciascuna operazione richiesta.

A fronte del ricevimento delle domande, la Banca. procede all'istruttoria delle stesse attraverso:

1. la verifica della documentazione presentata
2. la verifica della rispondenza ai requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4. (requisiti soggettivi ed oggettivi)

L'attività istruttoria bancaria deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata dalla documentazione prevista, con comunicazione al richiedente ed a Unionfidi dell'esito istruttorio.

## **9. EMISSIONE DELLA LETTERA DI GARANZIA**

La garanzia potrà essere emessa, a seguito di positiva delibera bancaria. La Banca mutuante concederà - previa autonoma valutazione di merito del richiedente - la sospensione di pagamento delle rate del mutuo oggetto della domanda o il riscadenzamento/ rinegoziazione dello stesso una volta ottenuta la prestazione della lettera di garanzia da parte di Unionfidi Lazio S.p.A.

Gli effetti giuridici della predetta garanzia avranno inizio alla data di attivazione da parte delle Banche della sospensione del pagamento delle rate di mutuo o del riscadenzamento/rinegoziazione dello stesso. In caso di mancata sospensione/riscadenzamento/rinegoziazione, la garanzia si intenderà inefficace.

## **10. LIQUIDAZIONE DELLA GARANZIA**

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la banca, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario medesimo il sollecito al pagamento della somma dovuta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Copia della comunicazione è inviata, per conoscenza, a Unionfidi Lazio S.p.A.

In presenza di rate non pagate, la banca dovrà procedere, senza indugio, all'intimazione formale di pagamento con la decadenza dal beneficio del termine.

Volturata la posizione a sofferenza, la Banca dovrà attivare le procedure per la riscossione coattiva del credito ed intraprendere le azioni di recupero dello stesso.

In presenza dell'avvio della procedura la banca potrà richiedere ad Unionfidi Lazio S.p.A. l'escussione della garanzia del Fondo mediante lettera raccomandata inviata a Unionfidi Lazio S.p.A.

Unionfidi Lazio S.p.A., autorizzerà la liquidazione della richiesta entro i successivi 60 giorni dalla data di ricezione della predetta lettera raccomandata.

La banca dovrà curare le azioni di recupero anche per conto della Unionfidi Lazio S.p.A. impegnandosi in caso di recupero a corrispondere la quota di spettanza anticipata da Unionfidi, al netto delle somme dovute da quest'ultima per il contributo del 50% delle spese legali bancarie necessarie per il recupero del credito purché adeguatamente documentate.

Unionfidi Lazio S.p.A. comunicherà periodicamente, con cadenza mensile, alle Banche convenzionate, i livelli di consistenza del fondo al fine di autorizzare successive operazioni.

## **11 CONTROLLI**

Unionfidi Lazio S.p.A. ha diritto a richiedere alle Banche che hanno aderito alla Convenzione tutte le informazioni inerenti le operazioni oggetto della garanzia.

## **12. PRIVACY**

Si informa che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e nel rispetto del DLgs n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.



Nome .....

Nato/a a ..... (Pr. ....),  
 il.....

Residente in ....., Provincia di  
 .....

via/piazza .....

C.A.P. ....

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### CHIEDE/ONO

ai sensi del Regolamento in oggetto la concessione di una garanzia a favore della Banca.....a fronte della sospensione di pagamento delle rate del mutuo / riscadenzamento / rinegoziazione, n.\_\_\_\_\_contratto di mutuo rep. \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_ Notaio \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_per un periodo di mesi\_\_\_\_\_sita nel Comune di \_\_\_\_\_(Pr \_\_\_\_\_)Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ int. \_\_\_\_

All'uopo, consapevoli che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

### DICHIARA/NO

- che il/la sottoscritto/a Sig. \_\_\_\_\_ è *(barrare la casella che interessa)*

- cittadino/a italiano/a
- cittadino/a di Stato appartenente all'Unione Europea *(precisare)*
- \_\_\_\_\_
- cittadino/a di Stato non appartenente all'Unione Europea *(precisare)*
- \_\_\_\_\_

titolare di regolare carta di soggiorno/permesso di soggiorno con validità dal \_\_\_\_\_al \_\_\_\_\_

e che esercita regolare attività di

- lavoro autonomo
- lavoro subordinato

e che ha residenza anagrafica nello stesso alloggio per il quale sta rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta.

- che il/la sottoscritto/a (qualora comproprietario/a dell'alloggio)

Sig. \_\_\_\_\_ è *(barrare la casella che interessa)*

- cittadino/a italiano/a
- cittadino/a di Stato appartenente all'Unione Europea *(precisare)*
- \_\_\_\_\_
- cittadino/a di Stato non appartenente all'Unione Europea *(precisare)*
- \_\_\_\_\_

titolare di regolare carta di soggiorno/permesso di soggiorno con validità dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e che esercita regolare attività di

- lavoro autonomo
- lavoro subordinato

e che ha residenza anagrafica nello stesso alloggio per il quale sta rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta.

- di avere un nucleo familiare composto dai soggetti sotto elencati *(come da definizione allegata al bando)*:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Cittadinanza	Relazione di parentela	Codice Fiscale

#### DICHIARA/NO

inoltre ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

- che l'immobile oggetto di intervento è identificato quale prima casa di abitazione e risulta essere accatastato nella seguente categoria catastale \_\_\_\_\_;
- che l'immobile oggetto di intervento appartiene ad una delle seguenti tipologie:
  - alloggio acquistato da terzi a titolo oneroso o pervenuto in successione, ad eccezione degli alloggi acquistati dalle A.T.E.R. ovvero dagli ex I.A.C.P. ai sensi della Legge n. 560/1993 e LLrr n. 42/1991 e n. 27/2006 e s.m.e i.;

- alloggio costruito tramite imprese private su area di proprietà del richiedente;
- interventi di recupero edilizio di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i., di alloggio di proprietà del mutuatario.
- interventi di auto recupero per cooperative in cui il 70% dei soci assegnatari presentano un reddito ISEE fino a 25.000 euro (venticinquemila/00)
- che la proprietà dell'alloggio è per la totalità in capo ad uno o più componenti il nucleo familiare;
- che l'immobile è stato acquistato tra il 01 Gennaio 2002 e il 28 Dicembre 2008;
- che l'immobile oggetto di intervento non è di lusso ai sensi del D.M. 02 agosto 1969 n. 1072;
- che l'immobile oggetto di intervento ha un valore (di acquisto, di recupero edilizio, auto recupero o di costruzione) non superiore ad 300 mila euro e non inferiore a 50 mila euro;
- che il finanziamento è intestato a uno o più componenti il nucleo familiare;
- che il finanziamento è stato stipulato entro il 28 dicembre 2008;
- che il finanziamento è stato acceso esclusivamente per l'alloggio oggetto della richiesta di garanzia;
- che il finanziamento sull'alloggio (unitamente ad altri finanziamenti o mutui) non è inferiore a 50 mila euro e superiore a 200 mila euro;
- che autorizzano lo scambio di informazioni tra Unionfidi Lazio S.p.A. e l'Istituto Bancario interessato relativamente al mutuo, agli intestatari dello stesso, agli eventuali eredi Oltre che agli Enti a cui Unionfidi Lazio è obbligato a rendicontare la propria attività.

#### **DICHIARA/NO INOLTRE**

(da compilare solo la parte relativa alla singola categoria speciale di appartenenza)

#### **Separazioni legali**

- che hanno ottenuto, in data anteriore alla presente richiesta, una sentenza di separazione giudiziale ovvero l'omologa del verbale di separazione consensuale (precisando quale delle due \_\_\_\_\_.)
- che la situazione economica del nucleo familiare non supera il valore di 25 mila euro.

#### **Perdita di lavoro**

- che hanno perso il lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato in data anteriore alla presente richiesta, in dipendenza di:
  - licenziamento;

- dimissioni per giusta causa, quali mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing;
- lavoratori posti in lista di mobilità o soggetti a trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di dichiarazione di fallimento, di chiusura o di dichiarazione di crisi aziendale delle imprese.
- che la situazione economica del (i titolari di mutui fondiari e ipotecari) nucleo familiare non supera il valore di 25 mila euro.

**Decesso,**

- che sono in difficoltà economiche dovute (indicando qui di seguito le generalità del membro del nucleo familiare che rientra in una delle casistiche sotto riportate: \_\_\_\_\_.):
  - morte
- che la situazione economica del nucleo familiare non supera il valore di 25 mila euro.

**Interventi di auto recupero**

- che il 70% dei soci assegnatari (come indicato nella tabella seguente) presentano un reddito ISEE fino a 25.000 euro (venticinquemila/00)

N°	NOMINATIVO ASSEGNATARIO	REDDITO ISEE	FIRMA

--	--	--	--

**Lavoratori atipici**

- che hanno un rapporto di lavoro - alla data della presente richiesta - a tempo determinato posto in essere attraverso qualsiasi forma di tipologia contrattuale ed hanno subito il mancato rinnovo del contratto.

di volere che tutta la corrispondenza relativa alla presente domanda sia spedita al seguente indirizzo:

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ .

- di essere reperibili al/ai seguente/i recapito/i telefonico/i:  
\_\_\_\_\_ .
- di essere contattabile attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica:  
\_\_\_\_\_ .

Autorizzano infine la Regione Lazio e Unionfidi Lazio S.p.A. ad utilizzare i dati acquisiti esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e nel rispetto del DLgs n. 196/2003.

Firme dei richiedenti

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del/i sottoscrittore/ri, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)